

N. R.G.N.R.
N. R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE GIP/GUP

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE

Il g.i.p., dott. Raffaele Muzzica,

letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

OMISSIS

INDAGATO

1) del reato p. e p. dagli artt. 612 bis comma 2 c.p. perché, non accettando la fine della relazione sentimentale con OMISSIS, molestava e minacciava quest'ultima con espressioni del tipo "zoccola, puttana, me la devi pagare", "se ti acciappo, ti ammazzo, ti spezzo le gambe" avvertendola che se non fosse tornata con lui avrebbe diffuso sue foto intime, seguendola nei suoi spostamenti, passando ripetutamente sotto casa della donna, così ingenerando in quest'ultima un perdurante e grave e perdurante stato d'ansia e di timore per la sua incolumità e costringendola ad alterare le abitudini di vita, tanto da evitare di uscire da sola. Da ultimo, nel mese di dicembre, dopo aver seguito la OMISSIS presso il centro commerciale, OMISSIS, la intimoriva, accelerando la marcia della sua autovettura e costringendo la donna a scansarsi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona alla quale è stato legato da relazione sentimentale

Letta la richiesta di applicazione della misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** formulata nei confronti dell'indagato dal p.m.,

OSSERVA

Nella querela sporta il 20.12.2023 presso OMISSIS e, poi, in modo molto più dettagliato, nelle sommarie informazioni rese in quegli stessi uffici il 22.12.2023 e il 15.1.2024 OMISSIS riferiva che nel maggio 2022 aveva intrapreso una relazione con OMISSIS.

Nell'ottobre del 2023 la donna, tuttavia, decideva di interrompere la relazione con il OMISSIS (con il quale non aveva mai convissuto) a causa di alcuni dissapori, legati alla gelosia dell'indagato ed al cattivo rapporto con la figlia maggiorenne della denunciante, OMISSIS, con lei convivente.

Il OMISSIS, tuttavia, non aveva accettato la fine del rapporto ed aveva intrapreso una serie di condotte vessatorie ai danni della persona offesa (*“Dopo averlo lasciato però ha iniziato a diffamarmi telefonicamente dicendomi che sono una puttana e una troia perchè l’ho lasciato. A volte quando esco in auto è capitato di trovarlo per strada e dall’auto mi urla frasi del tipo “SEI UNA ZOCCOLA PUTTANA ME LA DEVI PAGARE”.* (denuncia querela del 20.12.2023) *“Alla fine della relazione lui OMISSIS ha iniziato a darmi fastidio. In particolare ogni qualvolta che ci incontravamo occasionalmente in strada o al centro commerciale OMISSIS, luogo dove io vado a fare spesa, lui si avvicinava e mi offendeva e minacciava (...) **Lui mi diceva sempre che io dovevo stare per forza con lui e dovevamo riprendere la relazione**”* Verbale di sommarie informazioni del 23.12.2023).

La persona offesa riferiva altresì di episodi specifici che l’avevano vista suo malgrado protagonista, come quello nel corso del quale il OMISSIS la intimoriva tentando un investimento stradale (*“Circa quindici giorni fa verso le ore 18:30 lui tentò di investirmi con la sua auto una omissis nel parcheggio del centro OMISSIS, io ero da sola e mentre stavo entrando nel centro commerciale lui mi vedeva ed improvvisamente accelerava con l’intento di venirmi a dosso, io mi sono spostata e sono scappata nel centro, mentre lui andava via.”*), quelli nei quali aveva braccato la persona offesa e la figlia in veri e propri inseguimenti (*“La mattina del giorno 20 scorso io mi trovavo al OMISSIS, era di mattina e mia figlia era venuta a prendermi con la sua auto, lui stava fermo alla guida della sua auto e, quando, ci ha visto ha iniziato ad inseguirci fino all’altezza del deposito di OMISSIS. lo poi sono salita a casa e mia figlia è venuta qui da voi”*) oppure nelle diverse occasioni in cui l’aveva insultata pubblicamente per strada (*“La settimana scorsa un pomeriggio io stavo alla guida della mia auto da sola ed ero ferma in OMISSIS e lui si affiancava e mi riempiva di offese “PUTTANA ... ZOCCOLA ...”*).

Le minacce e le molestie dell’OMISSIS si realizzavano anche mediante l’utilizzo del telefono e dei social network (*“Qualche mese fa, non ricordo di preciso quando, lui mi ha chiamato un due o tre volte con il suo cellulare OMISSIS sul mio telefono, OMISSIS ed in queste chiamate lui mi minacciava dicendo “SE TI ACCHLAPPO TI SPEZZO LE GAMBE, TI AMMAZZO”*”) ed avevano, altresì, ad oggetto la potenziale diffusione di materiale sessualmente esplicito ritraente la persona offesa (*“Voglio solo ribadire che anche telefonicamente l’ho dovuto bloccare in quanto mi insultava su whatsapp e mi diceva che se non sarei tornata con lui avrebbe postato sui social i nostri video intimi che a mia insaputa aveva girato.”* (denuncia querela del 20.12.2023) *“Lui poi mi minacciava di pubblicare dei video porno su “facebook”, fatti a mia insaputa, se io non tornavo insieme con lui. Io non sono a conoscenza se lui ha fatto questi video mentre stavamo insieme.”* verbale di sommarie informazioni del 22.12.2023).

Neppure dopo la denuncia sporta dalla OMISSIS le minacce, i pedinamenti, gli insulti e le telefonate moleste del OMISSIS sono cessate.

Ed infatti, nell’ultima occasione in cui è stata sentita la persona offesa, in data 15.1.2024, ella riferiva: *“posso dirvi che due giorni fa sabato 13.1.2024 alle ore 11:30 circa mi trovavo nel OMISSIS di OMISSIS, io ero da sola a fare spesa e l’ho incontrato all’interno del supermercato, anche lui era da solo, e sebbene non si avvicinava e rimanendo ad una distanza di 4 o 5 metri, appena mi vedeva mi gridava molte parole “ZOCCOLA .. ; .PUTTANA SEI LA MIA DEVI STARE CON ME ”. Mi ripeteva più volte queste frasi ed io, quindi, vista la situazione me ne sono*

proprio andata dal supermercato, senza fare la spesa, ed ho fatto rientro a casa. Poi ha cercato più volte di contattarmi telefonicamente con profili falsi di "messenger": ieri sera ricevevo una videochiamata con il profilo "OMISSIS", che io ora ho cancellato dal registro, a cui io ho risposto ed ho visto il suo volto, vedendo che era lui io subito ho attaccato senza permettergli dire una parola. Poi sempre Sabato sera con il profilo OMISSIS ricevevo un'altra video chiamata a cui io non ho risposto. Ricordo poi che il 31.12.2023 alle ore 23:40 ricevevo un messaggio "SMS" dal numero OMISSIS con il seguente testo "Ciao ha detto OMISSIS lo puoi chiamare so stato da lui oggi sta troppo male ho paura che commette qualche sciocchezza" .. Io naturalmente non ho risposto al messaggio è né chiamato OMISSIS. Non saprei dirvi di chi è il numero +OMISSIS.").

A fronte di tali condotte, la OMISSIS riferiva di vivere in un costante stato di ansia e preoccupazione, che la induceva a cambiare drasticamente le proprie abitudini di vita, evitando di uscire da sola (*"Si è chiaro che ho paura di uscire in quanto temo di incontrarlo e che mi possa fare qualcosa. Tutto quindi mi porta ansia addosso e comunque io evito di uscire, esco da sola quando sono costretta a fare la spesa, oppure aspetto mia figlia o mia madre. Evito di uscire da sola, la maggior parte della volte chiedo a mia figlia di accompagnarmi a fare i servizi (...)"* "lo alcune volte in settimana vado a fare i servizi di pulizia ad alcune famiglie. Quindi chiedo a mia figlia di accompagnarmi con la macchina, anzi è proprio lei OMISSIS a preoccuparsi ed a dirmi di non uscire da sola" Verbale di sommarie informazioni del 15.1.2024).

La ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa ha trovato pieno riscontro sia nella documentazione, ovvero nella messaggistica dalla stessa esibita agli operanti in sede di sommarie informazioni (*"Si da atto che si è proceduto a visionare e leggere dal cellulare della qui presente p.o. OMISSIS il messaggio "SMS" da lei ricevuto in data 31.12.2023 sulla propria dall'utenza OMISSIS dal numero di cellulare OMISSIS in quanto non è possibile eseguire direttamente lo screen shot sul telefono in suo possesso della stessa"* verbale di sommarie informazioni del 15.1.2024), sia nelle dichiarazioni delle figlia, OMISSIS, persona informata sui fatti tanto *de relato* quanto come teste oculare.

La ragazza confermava pedissequamente il narrato della madre, sia con riferimento al generale comportamento ossessivo e vessatorio del OMISSIS sia con riferimento agli episodi specifici che l'avevano coinvolta direttamente (*"Si mamma mi ha raccontato alcune cose cioè che lui OMISSIS l'ha minacciata più volte dopo che si sono lasciati. Durante la loro relazione che io sappia non sono avvenuti fatti e o episodi particolari che ho visto o che mi poteva raccontare mamma. In merito alle minacce mamma mi ha indicato due episodi uno avvenuto circa 15 giorni fa in OMISSIS, dove si sarebbero incontrati casualmente e lui gli andava incontro e gli diceva "SE NON RITORNIAMO INSIEME TI SPEZZO LE GAMBE", l'incontro occasionale si riduceva in questa semplice frase in quanto mamma si allontanava; un altro incontro sarebbe avvenuto in OMISSIS, non vi so dire quando, ed in quell'occasione lui gli diceva "SE NON TI RIMETTI CON ME IO TI UCCIDO PERCHE' NON HO NIENTE DA PERDERE". Poi ieri sera mamma mi ha raccontato che nella mattinata era stata inseguita con l'auto da OMISSIS nel tratto di strada che intercorre dal OMISSIS a casa nostra, arrivata sotto casa lui andava via. Posso aggiungere personalmente che ho visto OMISSIS molte volte passare sotto casa nostra da quando si è lasciato con mamma,*

lui ha un'auto OMISSIS. (...) mamma non mi ha mai fatto leggere alcun messaggio, ma qualche volta ho assistito alle chiamate intercorse in questi ultimi due mesi tra di loro dove OMISSIS pretendeva che si incontrassero ed insistentemente diceva "DEVI SCENDRE, DOBBLAMO STARE INSIEME E PARLIAMO. Non ho sentito minacce ma solo il suo tono aggressivo. (...) Si verso le ore 11:30 con la mia auto sono andata prendere mamma che stava in OMISSIS a casa di una famiglia dove lei ogni tanto va a fare le pulizie. Sono arrivata sul posto ed ho notato che lui OMISSIS era sul marciapiede fermo. lo ho parcheggiato ed ho atteso che mamma usciva. Poi siamo andati via e lui con la sua OMISSIS ci ha seguito, lui si formava nei pressi dell'entrata di questa caserma e noi proseguivamo per casa nostra. lo ho lasciato mamma e sono venuta qui in questi uffici.").

Sulla scorta degli elementi di prova - chiari, univoci e concordanti - appena passati in rassegna, sussistono indubbiamente **gravi indizi di colpevolezza** a carico dell'indagato in relazione al delitto di atti persecutori a lui ascritto nell'imputazione provvisoria formulata dal p.m., aggravato dalla sussistenza della precedente relazione affettiva con la persona offesa.

Tale convincimento si fonda innanzitutto, com'è ovvio, sulle dichiarazioni della persona offesa OMISSIS, da ritenersi pienamente attendibile, allo stato, in quanto chiara, precisa e coerente nella rappresentazione dei fatti da lei esposti, per quanto può desumersi dalla lettura degli atti, con misura e pacatezza, senza tradire malanimo né tantomeno intenti calunniatori nei confronti dell'indagato.

Ed infatti la OMISSIS ha rinunciato ad aggravare gratuitamente la posizione dell'indagato, ammettendo, nelle varie occasioni in cui è stata sentita, di non essere mai stata oggetto di violenza fisica da parte del OMISSIS.

Il racconto della denunciante ha trovato conferma, del resto, come si è visto, nelle dichiarazioni della figlia OMISSIS, testimone diretta di uno degli episodi più gravi tra quelli narrati dalla persona offesa.

Ciò posto, i fatti accertati a carico dell'indagato appaiono senz'altro inquadribili, tenuto conto della reiterazione nel tempo e del carattere sistematico dei comportamenti molesti ed invasivi posti in essere dallo stesso – intenzionato, per sua stessa ammissione nel contenuto eloquente delle offese e delle minacce rivolte alla OMISSIS, ad impedire che la donna potesse intraprendere nuove relazioni – dall'ottobre del 2023 con condotta perdurante, ai danni della persona offesa, nel delitto di **atti persecutori** a lui ascritto nell'imputazione provvisoria.

Può dirsi acclarato in modo del tutto univoco, infatti, allo stato, che il OMISSIS, con i comportamenti dianzi descritti (i pedinamenti, gli appostamenti sotto casa, le continue telefonate, le offese in pubblica piazza, i tentativi di investimento, i messaggi molesti e minatori, la minaccia di diffondere immagini e foto "intime" e, più in generale, la morbosa pretesa di controllo sui suoi spostamenti e sulla sua vita di relazione), abbia ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, inducendola a vivere in un costante stato d'ansia, foriero di evidenti cambiamenti nelle sue abitudini di vita.

Venendo alle **esigenze cautelari**, ritiene questo Giudice che ricorra senz'altro, nel caso di specie, il concreto, attuale pericolo che l'indagato, se non contenuto, possa commettere altri gravi delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede.

Tale pericolo è reso evidente - a parere di chi scrive - dalla reiterazione nel tempo delle condotte persecutorie poste in essere dal OMISSIS, sebbene per un lasso temporale contenuto ma con una frequenza ed una intensità notevoli.

Impregiudicata la gravità astratta del titolo di reato contestato all'indagato, sono le modalità concrete dello stesso a fondare un sicuro giudizio di pericolosità del soggetto agente, in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali (*“Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati”* Cass. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; *“In tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose”* (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).

Il OMISSIS, infatti, ben lungi dal limitarsi a comportamenti petulanti e molesti – di per sé idonei ad integrare la condotta delittuosa – non ha disdegnato il reiterato esercizio della minaccia nei confronti della persona offesa, attraverso la prospettazione di un male non certo vago e generico, ma ben delineato nelle sue connotazioni lesive della sfera esistenziale della persona offesa, ed idoneo a soggiogarla al suo volere. Il OMISSIS, infatti, minacciava la OMISSIS della diffusione di materiale sessualmente esplicito ritraente la donna, se quest'ultima non avesse accondisceso a recuperare il rapporto con l'indagato.

D'altronde, occorre evidenziare che il OMISSIS, per quanto incensurato, annovera un precedente per maltrattamenti in famiglia, a seguito di denuncia querela sporta dalla allora moglie OMISSIS, per cui è stato instaurato il procedimento penale avente R.G.N.R. OMISSIS pendente presso la Procura di OMISSIS.

Dagli elementi dianzi descritti, dunque, si evince che il OMISSIS, non essendo in grado, evidentemente, di elaborare il trauma di una separazione mai accettata, non riesce (o non vuole) rapportarsi in modo civile e ragionevole con la persona offesa (e, forse, visto il precedente, con qualsivoglia soggetto a lui a vario titolo legato) e non esita a dare libero sfogo al proprio rancore nei suoi confronti ogniqualvolta se

ne presenti l'occasione, dimostrando, in tal modo, un temperamento aggressivo ed una preoccupante mancanza di autocontrollo.

Ciò posto, ritiene il giudice che il pericolo di cui si è detto possa essere efficacemente scongiurato attraverso la misura del **divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla persona offesa** richiesta dal p.m., intendendosi per tali l'abitazione, il centro commerciale OMISSIS, i luoghi di svolgimento delle attività di lavoro e svago propri e della figlia e tutti quelli nei quali la persona offesa è solita recarsi o intrattenersi per ragioni familiari, per finalità di svago o per provvedere alle proprie fondamentali esigenze di vita, onerando il OMISSIS a mantenere dalla persona offesa, anche in caso di incontro fortuito, e da siffatti luoghi una distanza non inferiore a 500 metri (*"Le due diverse prescrizioni possibili non definiscono due misure cautelari diverse, ma sono espressioni di un'unica misura, spettando al giudice il compito di determinare in concreto quali siano le modalità più idonee in concreto a tutelare, da un lato, le esigenze della persona offesa e, dall'altro, a salvaguardare comunque l'ambito di libertà personale dell'indagato"*).

Come giustamente richiesto dal PM, la misura va rafforzata dalla prescrizione accessoria di non comunicare in alcun modo, nemmeno per via telefonica o telematica, con la persona offesa (rilevato che alcune delle condotte moleste si sono verificate con l'utilizzo del telefono) al fine di costituire, allo stato, un efficace scudo deterrente rispetto al rischio di ricaduta nel reato da parte dell'indagato.

Detta misura appare, del resto, senz'altro adeguata all'effettiva gravità di fatti in contestazione e proporzionata alla pena che potrà essere verosimilmente inflitta al OMISSIS, all'esito del processo, in caso di condanna.

Infine, ritiene questo Giudice che nel caso di specie non sia necessaria l'applicazione delle particolari **modalità di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p.**

Come è noto, la possibilità (meramente facoltativa) di applicare le particolari modalità di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p. è stata introdotta dal legislatore con il d.l. n. 93 del 2019, poi convertito in legge n. 69 del 2019.

Con la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante *"Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"* il legislatore ha inteso modificare il regime applicativo delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, rendendo obbligatoria – nel caso dei reati contenuti nell'elenco contenuto nelle due norme, includenti le più tipiche fattispecie in tema di violenza domestica e di genere - l'applicazione delle particolari misure di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p.

Il dato – pacificamente corrispondente alla *intentio legis*, come emerge dalla lettura dei lavori preparatori del disegno di legge (*"I numeri 3 e 4 della lettera c) prevedono inoltre, sempre in relazione all'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis, comma 6, che tale misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione, attualmente facoltativa, delle modalità di controllo previste dall'art. 275-bis (...) la lettera d) apporta modifiche analoghe a quelle sopra richiamate alla disciplina del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 282-ter*

c.p.p.” pag. 60 - 61 del Dossier di accompagnamento del disegno di legge) – trova riscontro anche testuale nel *corpus* normativo modificato dalla riforma.

L’inciso di cui all’art. 282 bis co. 6 c.p.p. (“...anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis”), quello analogo ai commi 1 e 2 dell’art. 282 ter c.p.p. sono stati sostituiti con la formulazione attuale, perentoria e sprovvista della congiunzione “anche” (“con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis”).

Tuttavia, ritiene questo Giudice che l’interpretazione corrispondente alla *intentio legis*, in quanto foriera di notevoli dubbi di legittimità costituzionale, non sia l’unica praticabile e che debba essere surrogata da un’interpretazione costituzionalmente orientata della nuova norma, parimenti resa possibile dall’ordito normativo.

Ed infatti, il richiamo alle modalità di controllo di cui all’articolo 275 bis c.p.p. – norma originariamente dettata in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ben più invasiva dei divieti di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p. – fa tutt’oggi salvo il potere/dovere del Giudice di vagliare, in concreto, la necessità del presidio cautelare aggiuntivo (“il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici”).

Risulterebbe alquanto irragionevole consentire al giudicante di parametrare in concreto la necessità o meno delle particolari prescrizioni di cui all’art. 275 bis c.p.p. all’atto dell’applicazione della (ben più grave e invasiva) misura cautelare degli arresti domiciliari, e non consentire tale verifica all’atto dell’applicazione delle misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.

D’altronde, l’interpretazione meramente letterale del nuovo combinato disposto normativo si porrebbe in contrasto con l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale che, in più riprese e, nel caso di specie, in relazione all’automatismo di cui all’art. 275 co. 3 c.p.p. con riferimento a delitti di matrice sessuale, ha sancito che in materia cautelare “*Tratto saliente complessivo del regime ora ricordato – conforme al quadro costituzionale di riferimento – è quello di non prevedere automatismi né presunzioni. Esso esige, invece, che le condizioni e i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena “individualizzazione” della coercizione cautelare.*” (Corte cost. n. 265 del 2010, punto n. 7 del Considerato in diritto).

Rilevato che “*ciò che rende costituzionalmente inaccettabile la presunzione stessa è per certo il suo carattere assoluto, che si risolve in una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del “minore sacrificio necessario”, anche quando sussistano (...) specifici elementi da cui desumere, in positivo, la sufficienza di misure diverse e meno rigorose (...)*” (Corte cost. n. 265 del 2010, punto n. 13 del Considerato in diritto), il recente combinato disposto normativo, attraverso il rinvio (integrale) al disposto dell’art. 275 bis c.p.p., deve essere interpretato come onere, per il giudice della cautela in tema di violenza di genere, di verificare (in negativo) l’effettiva superfluità e

inadeguatezza in concreto dello strumento di controllo elettronico (*“salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”*), ritenuto dal legislatore (presuntivamente) necessario e adeguato nell’ambito dei reati in tema di violenza di genere, come si desume dalla formulazione (apparentemente) perentoria dell’attuale disposto normativo degli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., mediante il ricorso alla “rivalutazione in concreto” di una presunzione solo relativa, già invalsa e nota nell’attuale sotto-sistema cautelare. (*“La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza (...) – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da taluni aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi probatori di segno contrario – non eccede, per contro, i limiti di compatibilità con i parametri evocati, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprrezzamento legislativo, in rapporto alle caratteristiche dei reati in questione, della ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (per una conclusione analoga, con riguardo alla fattispecie da essa esaminata, sentenza n. 139 del 2010)”*). (Corte cost. n. 265 del 2010, punto n. 13 del Considerato in diritto).

Ciò premesso, nel caso di specie, l’assenza di condotte di violenza fisica ai danni della denunciante, in uno con l’oggettiva caratura offensiva e la frequenza nel tempo delle condotte vessatorie del OMISSIS, soggetto incensurato, costituiscono elementi idonei a ritenere non necessario, nel caso di specie, il presidio elettronico.

Appare finanche superfluo sottolineare che la benché minima violazione delle prescrizioni imposte con la presente ordinanza sarà oggetto di attenta valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria, che si riserva di disporre in aggravamento immediate misure cautelari detentive.

P.Q.M.

letti gli artt. 272 e ss. c.p.p.,

Applica a OMISSIS, la misura cautelare del **divieto di avvicinamento alla persona offesa OMISSIS e ai luoghi dalla stessa frequentati** e, per l’effetto, prescrive all’indagato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da OMISSIS (intendendosi per tali l’abitazione, il centro commerciale OMISSIS, i luoghi di svolgimento delle attività di lavoro e svago propri e della figlia e tutti quelli nei quali la persona offesa è solita recarsi o intrattenersi per ragioni familiari, per finalità di svago o per provvedere alle proprie fondamentali esigenze di vita), di mantenersi dalla persona offesa e dai suddetti luoghi ad una distanza di almeno 500 metri.

Ordina all’indagato di non comunicare in alcun modo, nemmeno per via telefonica o telematica, con la persona offesa.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato, ad esecuzione avvenuta, ex art. 282 *quater* c.p.p., all’autorità di p.s. competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla persona offesa ed ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Manda la cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza, in duplice copia, al p.m. richiedente, dott.ssa OMISSIS, perché curi l'esecuzione della stessa e gli altri adempimenti di sua competenza, con avviso alla polizia giudiziaria di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 293 c.p.p. ed in particolare:

- 1) a consegnare all'indagato colpito dal titolo cautelare copia del presente provvedimento;
- 2) ad avvertire lo stesso della sua facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- 3) ad avvisare il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello d'ufficio;
- 4) a redigere apposito verbale contenente la dettagliata descrizione di tutte le operazioni compiute;
- 5) a trasmettere immediatamente il verbale di cui al punto 4) a questo ufficio.

Nola, 23 gennaio 2024

Il g.i.p.
Raffaele Muzzica